I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 351/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2006

che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi successivo all'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ([1]), in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1º luglio 2005, alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1º maggio 2004.

(2) I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 257/2005 ([2]) possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

(3) È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

(4) È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1º luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, è opportuno precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1º luglio 2005, alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei dieci nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi a decorrere dal 1º maggio 2004, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1º luglio 2005 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

([1]) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 31/2005 (GU L 8 del 12.1.2005, pag. 1).
([2]) GU L 46 del 17.2.2005, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2006.

Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Afghanistan (*)	0
Albania	86,2
Algeria	89,3
Angola	126,5
Arabia Saudita	86,4
Argentina	63,3
Armenia	104,9
Australia	105,3
Bangladesh	53,3
Barbados	127,4
Benin	92,8
Bolivia	52,2
Bosnia-Erzegovina	73,4
Botswana	62,8
Brasile	76,8
Bulgaria	73,9
Burkina-Faso	87,7
Burundi (*)	0
Cambogia	67,6
Camerun	101,3
Canada	84,6
Capo Verde	74,2
Ciad	130,6
Cile	79,4
Cina	78,5
Cipro	101,3
Cisgiordania e Gaza	91,3
Colombia	71,3
Congo	129,8
Corea del Sud	108,2
Costa Rica	72,4
Costa d'Avorio	111,2
Croazia	101,8
Cuba	93
Ecuador	70,5
Egitto	56,9
El Salvador	81,7
Eritrea	51
Estonia	77,7
Etiopia	81,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Figi	78,4
Filippine	51,4
Gabon	116,1
Gambia	51,1
Georgia	96,1
Ghana	79,4
Giamaica	91,5
Giappone (Naka)	125,6
Giappone (Tokyo)	132,9
Gibuti	101,1
Giordania	76
Guatemala	84,9
Guinea	59,8
Guinea-Bissau	139,2
Guyana	60,6
Haiti	100,8
Honduras	75,9
Hong Kong	87,6
India	51,6
Indonesia	78,7
Isole Salomone	85,4
Israele	91,5
Kazakstan	112,8
Kenya	88,2
Kirghizistan	84,6
Laos	74,7
Lesotho	74,3
Lettonia	71,2
Libano	105,7
Liberia (*)	0
Lituania	73,8
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	69,9
Madagascar	71,9
Malaysia	73,9
Malawi	76,4
Mali	98,8
Malta	97,9
Marocco	86,1
Mauritania	71,7
Maurizio	75
Messico	77,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Moldova (*)	0
Mozambico	72,7
Namibia	79,5
Nepal	72,7
Nicaragua	67,5
Niger	91,8
Nigeria	86,1
Norvegia	132,5
Nuova Caledonia	120,4
Nuova Zelanda	106,7
Pakistan	52,9
Papua Nuova Guinea	77,3
Paraguay	66
Perù	86,5
Polonia	78
Repubblica ceca	82,1
Repubblica centrafricana	117,6
Repubblica democratica del Congo	138,6
Repubblica dominicana	84,8
Romania	56,4
Ruanda	87,7
Russia	110
Senegal	78,2
Serbia e Montenegro	61,7
Sierra Leone	72
Singapore	97,6
Siria	67,5
Slovacchia	87,4
Slovenia	76,4
Somalia (*)	0
Sri Lanka	60,8
Stati Uniti (New York)	106,8
Stati Uniti (Washington)	103,7
Sudafrica	66,6
Sudan	43,4
Suriname	54,7
Svizzera	118,7
Swaziland	69,7
Tagikistan	73
Taiwan	96,2
Tanzania	61,7

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2005
Thailandia	61,8
Togo	95
Trinidad e Tobago	73,8
Tunisia	72,6
Turchia	93,2
Ucraina	101,1
Uganda	75,6
Ungheria	78,1
Uruguay	74,8
Vanuatu	124,1
Venezuela	59,9
Vietnam	52,7
Yemen	75,8
Zambia	55,9
Zimbabwe	62,7

(*) Non disponibile.